

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5179 del 21/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MPC S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica, sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5329 del 21/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. MPC S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica, sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2016 acquisita al Prot. Unione 30477 e da Arpae al PGFC/2016/11739, da **MPC S.R.L.** nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dall'Amministratore Unico tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;

- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 25/08/2016 Prot. Unione 33405, acquisita da Arpae al PGFC/2016/12596, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 22/09/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 36974 e da Arpae al PGFC/2016/14124;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/15190 del 17/10/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 28/10/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha preso atto di quanto comunicato dal Comune di Cesena, con Nota Prot. Com.le n.98930 a firma della Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive acquisita da Arpae al PGFC/2016/14481, di seguito riportato: “(...) *vista la scheda informativa generale per l'inquinamento atmosferico presentata dalla Ditta **MPC SRL** in data 18/08/2016 – PGN 84013, relativa alle emissioni provenienti dallo stabilimento ubicato in VIA TARCENTO 155 – 191 -195; vista la documentazione ed in specifico la relazione sui punti di Emissione, da cui si evince che sarà installato all'esterno del fabbricato di cui al civico 191 un impianto di aspirazione specifico che genererà il punto di emissione E2; verificato che non risultano pervenute pratiche relative all'installazione del suddetto impianto tecnologico ai sensi dell'art.13 della L.R.15/2013 e del DPR 160/2010; verificata la conformità alla vigente normativa urbanistica in quanto l'insediamento produttivo si trova in area produttiva, disciplinata dall'art. 39 Nda del PRG vigente; fatte salve le valutazioni espresse in Conferenza dei Servizi da ARPA e AUSL, a cui si rinvia per le specifiche competenze; visto il DPR N.59/2013 e ART.269 del DLgs n.152/2006 per quanto di competenza ESPRIME parere favorevole condizionato alla presentazione di idoneo titolo edilizio per l'installazione del impianto tecnologico (SCIA ai sensi dell'art.13 della L.R:15/2013 e del DPR 160/2010)”;*
- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di limiti e prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 101639/446 del 10/10/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14969 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio ha comunicato quanto segue:“*Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 68/AUA/2016, in cui è stata allegata una Relazione Acustica, datata settembre 2016 e redatta dal Tecnico Competente in Acustica Andrea Nisi di Cesena (FC), in cui è attestato il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione”;*
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle prescrizioni come riportati in allegato al presente provvedimento, fatte salve le disposizioni

vigenti in urbanistica ed edilizia, ed in particolare fatta salva la regolarizzazione della pratica edilizia come evidenziato nel parere del Comune di Cesena sopra riportato.

Atteso che con Nota Prot. Com.le 121162 del 29/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/14696, la Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico Sportello Unico Edilizia e Attività Produttive ha comunicato quanto segue: *“In riferimento al Nostro Parere PGN 98930 del 03/10/16 si integra e precisa quanto segue: “a conseguimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale il richiedente dovrà presentare idoneo titolo edilizio per l’installazione dell’impianto tecnologico ovvero SCIA ai sensi dell’art. 13 della L.R. 15/2013 e del DPR 160/2010”;*

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d’Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06- Rapporto istruttorio acquisito in data 06/12/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell’ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta per l’unità locale al numero civico 155 di Via Tarcento, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, per le attività di cui ai punti:
 11. *“Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g”*
 29. *“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”*dell’Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata in data 31/10/2013 al SUAP del Comune di Cesena e successivamente inoltrata in data 07/11/13 alla Provincia di Forlì-Cesena prot. Prov n. 136060/13 dal sig. Soldati Stefano, legale rappresentante della M.P.C. srl;

Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **MPC S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l’**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **MPC S.R.L.** (C.F./P.IVA 03692800406) nella persona dell’Amministratore Unico pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 195, per **lo stabilimento di**

carpenteria metallica sito nel Comune di Comune di Cesena, Via Tarcento n. 155-191-195.

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **A conseguimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale il richiedente dovrà presentare idoneo titolo edilizio per l'installazione dell'impianto tecnologico ovvero SCIA ai sensi dell'art. 13 della L.R.15/2013 e del DPR 160/2010.**
5. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
6. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
7. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

L'unità locale al numero civico 155 di Via Tarcento era precedentemente autorizzata alle emissioni in atmosfera per l'attività di saldatura non inox sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 co.3 del DLgs 152/06 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Cesena in data 31/10/2013. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con modifiche relative lo svolgimento di saldatura anche inox (emissione esistente E1), e l'inserimento di impianti (centri di lavoro e torni – nuova emissione E2) alle unità locali ai numeri civici 191 e 195 di Via Tarcento. Con nota del 17/08/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dell'intero stabilimento individuato ai numeri civici n. 155-191-195 di Via Tarcento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/10/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E1 – SALDATURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri, cobalto, cromo, manganese, nichel, rame, ossidi di azoto, monossido di carbonio. Per la determinazione del valore limite delle polveri si può fare riferimento:

- a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h
- b) al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;
- c) al punto 1 dell'Allegato 4.29 “*Saldatura di oggetti e superfici metalliche*” della DGR 2236/09 e s.m.i, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc;

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236 e s.m.i, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc.

Il cobalto, il cromo e il nichel sono presenti nella classe II della Tab. A1 della Parte II punto 1.1. “*Sostanze ritenute cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene*”, dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 5 gr/h e 1 mg/Nmc.

Il manganese e il rame sono presenti nella classe III della Tab. B della Parte II punto 2. “*Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere*”, dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che riporta valori di soglia di rilevanza e concentrazione pari, rispettivamente, a 25 gr/h e 5 mg/Nmc.

Per la determinazione del valore limite degli ossidi azoto e del monossido di carbonio, si può fare riferimento al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER.

Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al punto 4.13.20 “*Saldatura*” dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER.

La Conferenza, rilevato che dalla documentazione trasmessa si evince il non superamento della soglia di rilevanza di cui all'Allegato I parte II punto 1.1 “*Sostanze ritenute cancerogene e/o*

tossiche per la riproduzione e/o mutagene (tabella A1)” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri Cromo VI, Nichel e Cobalto e punto 2. *“Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere (tabella B)”* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri Rame e Manganese, ha ritenuto di non fissare valori limite per tali inquinanti.

Entro 60 giorni dal rilascio dell'AUA per l'emissione modificata E1 dovrà essere effettuato un controllo dal momento che sono stati attribuiti nuovi limiti conseguenti alla modifica richiesta.

EMISSIONE E2 - TORNITURA E CENTRI LAVORO - Gli inquinanti sono costituiti da polveri-nebbie oleose. Per la determinazione del valore limite si può fare riferimento:

a) al punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:

- 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
- 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h

b) al punto 4.13.18 *“Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio”* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc;

c) al punto 2 dell'Allegato 4.31bis *“Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”* della DGR 2236/09 e smi, che indica un valore pari a 10 mg/Nmc.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc. Per le prescrizioni, che qui si omettono, si farà riferimento al Punto 4.13.18 *“Rettifica, tornitura, foratura, fresatura, taglio”* dell'allegato 4 dei Criteri CRIAER. La Rappresentante della Ditta dichiara che alcuni centri di lavoro effettuano anche attività di foratura/fresatura. L'emissione E2 dovrà essere messa in esercizio e a regime con l'esecuzione di tre controlli nei primi 10 giorni di marcia a regime.

Sia per l'emissione E1 che per l'emissione E2 dovranno essere eseguiti gli autocontrolli annuali.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 28/10/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 28/10/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

A. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 29/07/2016 P.G.N. 30477, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - SALDATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – TORNII E CENTRI DI LAVORO, FORATURA/FRESATURA

Impianto di abbattimento: filtro celle metalliche+candele in fibra di vetro con pressostato differenziale

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	10,7	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri/nebbie oleose	10	mg/Nmc
-----------------------	----	--------

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E2** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Cesena la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
- Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo della **emissione E1**, dal momento che sono stati stabiliti nuovi valori limite conseguenti alla modifica richiesta. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati

relativi ai controlli effettuati.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E1 ed E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.